

LEGGE n. 321/90

**Aumento del fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costruito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane**

Il fondo statale per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è stato incrementato della somma di lire 150 mld. per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 (totale lire 750 miliardi).

All'onere derivante dall'attuazione della predetta legge per gli anni 1991 e 1992 si è provveduto mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della legge 526/82" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

La legge finanziaria per l'anno 1992 ha previsto uno stanziamento di lire 50 mld. (€ 25,82 mln.) per l'anno 1992, lire 150 mld. (€ 77,47 mln.) per gli anni 1993 e 1994 e lire 250 mld. (€ 129,11 mln.) per il 1995.

Le varie leggi finanziarie che si sono susseguite negli anni hanno rimodulato lo stanziamento originario.

Lo stanziamento complessivo è stato ripartito in ragione di L. 150 mld. (€ 77,47 mln.) nel 1991, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) nel 1992, L. 100 mld. (€ 51,65 mln.) nel 1993, L. 25 mld. (€ 12,91 mln.) nel 1994, L. 48,5 mld. (€ 25,05 mln.) nel 1995, L. 51,83 mld. (€ 26,77 mln.) nel 1996, L. 70 mld. (€ 36,15 mln.) nel 1997, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) nel 1998, 1999, 2000 e 2001 e L. 29,75 mld. (€ 15,36 mln.) nel 2002.

La legge finanziario 28.12.2002, n. 289 ha previsto un aumento del fondo di € 4,5 mln. per l'anno 2003 e di € 25,50 mln per l'anno 2004.

I pagamenti sono stati effettuati regolarmente tutti gli anni compreso il 2003, per un ammontare complessivo di € 378.97 mln.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Capitolo amministrato	7165
Leggi di riferimento	321/1990
Modifiche intervenute nel 2002	
L. 27.12.2002 n. 289	
Autorizzazioni complessive : ml. €	404,47

(in milioni di Euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	374,47
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	374,47
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	374,47
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	15,36
b) impegni assunti nel 2002	15,36
c) pagamenti effettuati nel 2002	15,36
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	4,5
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	4,5
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella LEGGE 3 LUGLIO 1991, n. 195

**Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.**

Il Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991, n. 195, prevede all'art. 6 il reintegro del fondo per la Protezione Civile della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1994, ulteriori reintegri debbano avvenire ai sensi della legge finanziaria. L'onere in questione è posto a carico del bilancio della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale della spesa nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito a partire dal 2002 il capitolo n. 7446 U.P.B. 3.2.10.3. con uno stanziamento per l'anno finanziario 2002 di complessivi € 516.457.000,00 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese relative agli interventi di legge.

Inoltre, sono stati apportati ulteriori stanziamenti di € 11.423.698,00 ( D.M.n.21785 del 25.3.2002 ), € 30.000.000,00 ( D.M. n.55318 del 6.06.2002 ), € 2.190,00 ( n.7631 del 28.6.2002 ), € 564.032,00 (D.M.n.7751 del 28.06.2002), € 50.000.000,00 ( D.M. n. 83296 del 1.08.2002 ), € 184.558.834,00 (D.M. n. 84726 del 2 .08.2002), € 15.000.000,00 (D.M. n. 84108 del 2.08.2002), € 10.000.000,00 (D.M. n. 114857 del 12.11.2002), € 10.000.000,00,( D.M. n. 114852 dell' 11.11.2002), €15.000.000,00 (D.M. n.114859 del 12.11.2002), € 20.000.000,00 ( D.M. n.114561 del 27.12.2002), nonché € 2.914.010,00 ( D.M. n. 62875 ), € 66.696.678,00 (D.M. n.104617), € 4.114,00 (D.M. n. 110018), € 61.446.413,00 (D.M.n.124648), € 490.284,00 ( D.M.124649 ), € 10.800.180,00 ( D.M. n. 128475), € 100.000.000 ,00,( D.M. n.134003) tutti in data 11 dicembre 2002 per un totale di € 663.900.433,00. In tal modo lo stanziamento complessivo previsto sul capitolo 7446 per l'anno 2002 ammonta a € 1.180.356.952 ( € 516.456.519 + € 663.900.433).

Del complessivo stanziamento l'importo di € 918.005.273,00 è stato liquidato, nel corso del 2002, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la restante somma di € 262.351.679,00 è stata conservata in bilancio per lo stesso anno 2002.

A valere su tale importo nel 1° semestre 2003 è stata erogata la somma di € 240.009.547,00, mentre la rimanente resta ancora da pagare (€ 22.342.132,00).

La legge finanziaria del 27.12.2002, n.289 sia alla tabella C che alla tabella F ha previsto, per il reintegro del Fondo della Protezione Civile ( legge 142/1991), per l'anno 2003 sul capitolo 7446 lo stanziamento di complessivi € 583.127.000,00.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	<b>7446</b>
-----------------------	-------------

Leggi di riferimento	L. 3/7/91, n.195
----------------------	------------------

Modifiche intervenute nel 2002	DD.MM. per € 663,90
--------------------------------	---------------------

Autorizzazioni complessive	ml. €      2.878,19
----------------------------	---------------------

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	1.180,36
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	918,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	918,00
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	262,35
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	1.180,36
b) impegni assunti nel 2002	918,00
c) pagamenti effettuati nel 2002	918,00
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	262,35
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	240,01
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	240,01
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	605,47
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 28.6.1991, n. 208

**Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.**

La legge 28.6.1991, n.208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali mediante la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata stabilita in lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e in lire 30 miliardi per il 1993.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878 con uno stanziamento in bilancio di lire 20 mld., somma impegnata con D.M. n. 957268 del 31.12.1992.

La Legge Finanziaria 23.12.1993, n.500 ha, poi, rimodulato la quota di stanziamento di lire 30 mld. in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità, rispettivamente, di lire 10 mld per l'anno finanziario 1993 e di lire 20 mld per l'anno finanziario 1994.

Successivamente l'art.12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali erano da intendere di competenza regionale e che, quindi, lo stanziamento di lire 30 mld come rimodulato dalla succitata legge finanziaria n. 500/93, previa riduzione del 15%, confluiva dal 1.1.1994 nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n.281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, sono rimasti sul predetto capitolo 7878 i residui di lire 20 mld assegnati in bilancio nell'anno finanziario 1992.

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane in applicazione della succitata legge n. 208/91, il Dipartimento del Tesoro provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (S.A.L.), su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane ora Direzione Generale per le trasformazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dietro presentazione da parte dei Comuni beneficiari dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato.

Con D.M. del 28.3.1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane sono stati, inoltre, stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

In seguito la legge 28/12/95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha rifeinanziato gli interventi previsti dalla legge n.208/1991 per l'importo di lire 10 miliardi, assegnati in bilancio per l'anno finanziario 1996.

Il 31/12/1997 è stata inviata in perenzione amministrativa la somma di lire 18.813.439.400, residua dello stanziamento di lire 20 miliardi.

Nell'anno finanziario 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 215.990,75 sui residui perenti ex 1992. L'importo di € 444.857,00 reso disponibile sul citato capitolo 7040 oltre il termine previsto per effettuare il relativo pagamento agli aventi diritto, è stato impegnato al termine dell'esercizio finanziario 2002.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	<b>7040</b>
-----------------------	-------------

Leggi di riferimento	L. 28/6/1991, n.208 - L. 28/12/1995, n.550
----------------------	---

## Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive	ml. € 15,49
----------------------------	-------------

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	15,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	8,89
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	7,94
d) economie a tutto il 31.12.2002	0,01
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	0,95
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	6,59

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	
b) impegni assunti nel 2002	0,66
c) pagamenti effettuati nel 2002	0,22
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	0,44
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGI nn.430/91 e 23/96

### **Interventi e norme per l'edilizia scolastica**

La legge 430/91 prevede, per interventi di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP.. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari di immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento, pari a lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi a decorrere dal 1994, è a carico dello Stato.

Successivamente è stata emanata la legge 23/96 il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali e quindicennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale del primo triennio il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 37 miliardi annui a partire dal 1996.

La successiva legge 431/96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in lire 456 miliardi con un maggiore onere per lo Stato di lire 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 522 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 50 miliardi annui a partire dal 1998 (L135/97).

Il complessivo ammontare dei mutui per il terzo piano annuale è determinato in lire 591 miliardi con un onere di lire 46 miliardi a partire dal 1999 (L362/98).

Il primo triennio prevede, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. per l'importo totale di lire 1.569 miliardi (€ 810.320.874,67) ed oneri a carico dello Stato per lire 146 miliardi.(€ 75.402.707,27)

Il secondo triennio comprende un primo piano annuale che stanziava un ammontare massimo di mutui per lire 385 miliardi (L.448/98) con un onere a carico dello Stato pari a lire 30 miliardi a partire dall'anno 2000.

Il secondo piano annuale prevede mutui per un ammontare complessivo di lire 398 miliardi con un onere di lire 40 miliardi a partire dall'anno 2001 (L.F.488/99).

Per il terzo piano annuale l'importo dei mutui è di 612 miliardi e l'onere di ammortamento a carico dello Stato è di 60 miliardi a partire dal 2002 (L.F. 388/2000).

Il secondo triennio autorizza, quindi, la Cassa DD.PP. a concedere mutui per un importo complessivo di lire 1.395 miliardi (€ 720.457.374,23) e con oneri a carico dello Stato per lire 130 miliardi (€ 67.139.396,88)

A partire dall'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7882 sono stati divisi nella quota capitale a carico del capitolo 9552 e nella quota interessi a carico del capitolo 3037.

La legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) alla tabella 1, autorizza un limite di impegno di 10 milioni di euro a partire dal 2003 fino al 2017 quale rifinanziamento della citata legge 362/98 (I triennio – 2° anno). Nel corso dell'anno 2002, sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 185.704.924,84 ed il rimanente importo di € 42.052.567,66 è stato inviato in economia.



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	<b>2302 - 9552 e 7080 (ex 7882)</b>
Leggi di riferimento	L. 430/91 - L. 23/96
Modifiche intervenute nel 2002	L.F. 289/02 art.79 co:1- tab 1
Autorizzazioni complessive	ml. € 4.465,00

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	1.305,09
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	950,29
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	950,29
d) economie a tutto il 31.12.2002	354,80
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	227,76
b) impegni assunti nel 2002	185,70
c) pagamenti effettuati nel 2002	185,70
d) economie nel 2002	42,05
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	64,71
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	64,71
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	147,00
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	147,00

LEGGE 23 GENNAIO 1992, n. 32.

**Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.**

La legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante interventi per la ricostruzione dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, all'art. 1, comma 4, ha previsto che, per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994, con onere a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7444, U.P.B. 3.2.10.3, con uno stanziamento per il 2002 di € 2.582.000,00 da erogare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi di cui alla citata legge n. 32/92.

Nel corso del 2002 si è provveduto a versare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'intero importo stanziato.

La legge 27.12.02 n.289 (finanziaria 2003) ha disposto, sul capitolo 7444, uno stanziamento di € 2.582.285.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato		<b>7444</b>
Leggi di riferimento		L. 23/1/92, n.32
Modifiche intervenute nel 2002		
Autorizzazioni complessive	ml. €	5,16

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	2,58
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	2,58
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	2,58
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	2,58
b) impegni assunti nel 2002	2,58
c) pagamenti effettuati nel 2002	2,58
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	2,58
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	2,58

LEGGE 14 FEBBRAIO 1992, n. 185 - ART.1

**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge 15 ottobre 1981, n. 590, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n. 185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art. 1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla predetta legge 590/81 di 170 mld. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi viene stabilito che il medesimo fondo viene rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n. 8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, le relative somme affluiscono al conto corrente infruttifero n. 24101 aperto presso la Tesoreria Centrale e denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 mld. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (Legge di conversione del D.L. 328/94), recante "Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L. 401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 mld. per il '93 e 25 mld. per il '94 a favore del Fondo di solidarietà;

- la legge Finanziaria '95 (Legge 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo per il 1995 di 350 mld.,

- la L. 35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 mld. per l'anno 1995,

- la L. F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 mld. per il '96;

- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 mld. per l'anno '96.

La legge 425/96 (Legge di conversione D.L. 20.6.96 n. 323) ha quindi previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno '96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 mld..

La legge finanziaria '97 (legge n. 663/96) indica 250 mld. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a lire 10 mld. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria 1998 (27.12.1997 n. 450) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 mld. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 mld.) ed assegna lire 400 miliardi a favore del Fondo per l'anno 1998. Nel corso

dell'anno 1998 sono stati erogati con imputazione al capitolo di spesa n. 8317 lire 317 miliardi.

La legge finanziaria 1999 (23.12.1998 n. 449) ha quantificato in lire 280 miliardi l'autorizzazione di spesa per ciascun anno 1999 al 2001. Nel 1999 si è provveduto alla spesa, a carico del capitolo n. 8317, di lire 186.501.000.000 con decreto n. 456826 del 19.4.1999 di cui 83 milioni in conto residui 1998.

La legge n. 290 del 17.8.99 ha disposto una riduzione all'autorizzazione di spesa 1999 del cap. n. 8317 pari a lire 10 mld..

La legge finanziaria 2000 del 27.12.99 n. 488 ha assegnato lire 280 mld. a favore del fondo per l'anno 2000.

Nei primi mesi del 2000 si è provveduto alla spesa a carico del cap. n. 8130 (ex 8317) di lire 254.273.000.000 con decreto n. 620720 del 21.2.2000 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 1999. Con D.M. n. 624676 del 20.11.2000 sono stati erogati altri 25.727.000.000 a favore del fondo in questione, mentre la legge finanziaria 2001 del 23.12.2000 n. 388 ha stanziato lire 280 mld. per l'anno 2001.

Nei primi mesi del 2001 si è provveduto ad erogare a carico del cap. n. 8130 lire 280.000.000.000 con decreto n. 376862 del 13.2.2001 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 2000. -

La legge 28.12.2001, n. 44 (legge finanziaria 2002) ha assegnato € 185.924.932,00 a favore del Fondo per l'anno 2002 e nello stesso anno si è provveduto ad erogare a carico del capitolo un importo totale di € 185.924.931,74 di cui € 85.989.557,24 in conto residui 2001.

Aggiungasi che nel corso del 2002 sono state approvate dal Parlamento le seguenti ulteriori leggi:

- Legge 8 agosto 2002, n. 178, la quale, all'art. 13, comma 4, per le imprese agricole, aventi i requisiti dallo stesso articolo previste, concede ulteriori benefici, da erogarsi secondo modalità e procedure previste dalla legge n. 185 del 1992 (Fondo di solidarietà nazionale), finanziati con un limite di impegno complessivo di € 18 milioni.

- Legge 13 novembre 2002, n. 256, di conversione del D.L. 13 settembre 2002, n. 200, art. 5, comma 2, che ha stabilito che alle imprese agricole danneggiate dagli eventi climatici dell'estate 2002 si applicano le procedure e le disposizioni di cui alla citata legge n. 185/1992, con una spesa di € 16.428.047,00 per il 2002 ed un limite di impegno quindicennale di € 11.000.000,00 a decorrere dallo stesso anno.

Sotto il profilo della gestione di bilancio, oltre ad avere effettuato il pagamento di cui sopra, è stata richiesta la conservazione dei residui oltre che per € 85.989.557,50, residuati dall'esercizio 2002, anche per gli importi previsti dalle citate leggi n. 178/02 e n. 256/02 pari rispettivamente ad € 18.000.000,00 ed € 27.428.047,00.

Per i pagamenti da effettuare per le finalità di cui alle sopra indicate norme, la legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha stanziato un importo pari a € 118.000.000,00. A valere su tale somma a favore del Fondo di Solidarietà Nazionale sono stati erogati in data 13.2.2003 € 100.000.000,00 (di cui € 85.989.557,50 in conto residui 2002) ed € 14.010.442,50 in conto competenza del corrente anno, mentre a valere sul limite di impegno di € 18 milioni, relativo al 2002, sono stati erogati in data 20 marzo 2003 ulteriori € 9 milioni.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Capitolo amministrato	<b>7411</b>
-----------------------	-------------

Leggi di riferimento	15/10/81 n. 590 14/2/92 n. 185
----------------------	--------------------------------

Modifiche intervenute nel 2002	L.8/8/02, n.178 L.13/11/2002, n. 256
--------------------------------	---

Autorizzazioni complessive	ml. € 2.293,79
----------------------------	----------------

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	1798,79
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	1667,37
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	1667,37
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	131,42
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	231,35
b) impegni assunti nel 2002	185,92
c) pagamenti effettuati nel 2002	185,92
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	131,42
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	109,00
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	109,00
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	9,00
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	9,00

LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, n. 225

**Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile**

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della Protezione civile, come successivamente modificata ed integrata, prevede interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, con oneri a carico del bilancio della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dall'anno 2002, il capitolo n. 7447 U.P.B. 3.2.10.3 con uno stanziamento per il 2002 di € 472.733.000,00 per le finalità di cui alla citata legge.

Con DD.MM. n.0084726 del 2.08.2002 e n.102521 del 30.9.2002 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono state disposte sul capitolo in questione le variazioni in aumento di € 157.549.069,00 e di € 77.915.000,00. Il complessivo importo di € 708.196.952,00 nel corso dell'anno 2002 è stato liquidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.M n.0104617 del 11.12.2002 del Dip.della Rag.Gen.dello Stato viene disposta, tra l'altro, la variazione in aumento di ulteriori € 12.354.837,00, somma che conservata in bilancio per lo stesso anno 2002, è stata erogata nel corso del primo semestre del 2003.

La legge finanziaria 2003 del 27.12.2002 n.289 nella Tabella C assegna per l'anno 2003 € 472.733.000,00, per l'anno 2004 € 472.733.000,00 e per l'anno 2005 € 472.733.000,00.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7447**

Leggi di riferimento L. 24/2/1992, n.225

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive ml. € 2.138,75

(in ml. di lire)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	720,56
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	708,20
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	708,20
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	12,35
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	720,56
b) impegni assunti nel 2002	708,20
c) pagamenti effettuati nel 2002	708,20
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	12,35
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	12,35
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	12,35
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	472,73
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	472,73